



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2092

Incentivi fiscali per l'acquisto e la promozione della conoscenza di opere d'arte contemporanea

18/12/2022 - 05:50

Indice

1. DDL S. 2092 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2092	4

1. DDL S. 2092 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2092
XVIII Legislatura

Incentivi fiscali per l'acquisto e la promozione della conoscenza di opere d'arte contemporanea

Iter

9 febbraio 2021: da assegnare

Successione delle letture parlamentari
S.2092

da assegnare

Iniziativa Parlamentare

[Lucia Borgonzoni](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **9 febbraio 2021**; annunciato nella seduta n. 298 del 17 febbraio 2021.

Classificazione TESEO

AGEVOLAZIONI FISCALI , OPERE D'ARTE , ATTIVITA' CULTURALI

Articoli

ESPOSIZIONI E MOSTRE (Art.1), DEDUZIONI E DETRAZIONI (Art.1), MINISTERO DELL'
ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Art.1)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2092

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2092

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **BORGONZONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2021

Incentivi fiscali per l'acquisto e la promozione della conoscenza di opere d'arte contemporanea

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende promuovere e valorizzare l'opera degli artisti contemporanei ponendo in essere una serie di azioni incentivanti a favore di chi acquista queste opere e di chi svolge attività di promozione della conoscenza di questi artisti, dando loro la possibilità di esporre le loro opere per farle conoscere a un pubblico più ampio.

L'Italia oltre a possedere il più grande patrimonio culturale del mondo, ha espresso innumerevoli talenti artistici di altissimo livello, ma malgrado ciò, è uno dei paesi meno attivi in Europa per quanto riguarda le politiche a sostegno dell'arte contemporanea.

Esiste infatti, all'interno dell'Unione europea, un forte divario per ciò che riguarda l'attenzione e il sostegno dei singoli Stati nei confronti dei giovani artisti; infatti, i Paesi nordeuropei investono moltissimo nella promozione dell'arte e della cultura emergente, al contrario alcuni Paesi, fra cui l'Italia, sono ancora molto lontani dalla creazione di un sistema efficace di incentivazione della produzione artistica contemporanea e di promozione della stessa.

Il nostro paese si impegna notevolmente nella conservazione e la fruibilità dei beni esistenti, ma oggi si sente forte l'esigenza di valorizzazione anche dell'arte contemporanea. Se per quanto riguarda l'arte del passato, è centrale la politica della salvaguardia, per quella contemporanea la politica da privilegiare è quella basata sulla leva fiscale. La promozione dell'arte contemporanea deve avere uno slancio, solo così potremo assicurare ai posteri un numero di opere sufficienti ad ampliare il nostro patrimonio culturale come testimonianza del nostro tempo.

Infine in questo periodo di estrema difficoltà, dovuta alla pandemia da COVID-19, che ha investito fortemente il comparto culturale a tutti i livelli, appare opportuno incentivare gli investimenti in arte contemporanea per aumentare la domanda e sostenere gli artisti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Incentivi fiscali per l'acquisto e la promozione della conoscenza di opere d'arte contemporanea)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-quater*) è inserita la seguente:

« *e-quinquies*) le spese sostenute per l'acquisto di opere d'arte visiva di artisti viventi aventi la residenza fiscale in Italia ».

2. Al fine di promuovere la conoscenza dell'arte contemporanea, le spese sostenute per l'organizzazione di mostre di opere d'arte visiva di artisti viventi, aventi residenza fiscale in Italia, sono deducibili al 50 per cento dal reddito imponibile.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

